



COMUNE DI BONEMERSE

- PROVINCIA DI CREMONA -

📍 Via Roma n° 25 – 26040 Bonemerse – C.F. e P.IVA: 00308090190

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

COPIA

N° 5 del 26.02.2021

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 21.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, sono convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri comunali, così come previsto da Decreto del Sindaco n. 1 del 24.03.2020.

La presenza e l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma skype, è stata accertata da parte del Segretario comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente/Assente
1	FERRARINI Luca	Presente
2	GARIONI Angelo	Presente
3	FRANCESCO Berettini	Presente
4	PEA Marco	Presente
5	ZIGNANI Nunzio	Presente
6	LOSACCO Giovanni	Presente
7	ZANI Marcello	Presente
8	COSTANZO Giovanna	Presente
9	NERVI Sonia	Assente
10	TURINI Luca Palmiro	Presente
11	DEMICHELI Claudio	Assente
	PRESENTI	9
	ASSENTI:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Mariateresa CAPORALE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig Luca FERRARINI, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021) di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31.01.2021 al 31.03.2021;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e sm.i., il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1 commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 che ha introdotto la disciplina relativa alla TARI;

VISTO l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2017 n° 160 con la quale si è disposta a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni riferite alla TARI;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e successive modifiche e variazioni i quali contengono la disciplina della Tari;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale Tari;

VISTO l'art. 1 comma 527 della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia reti ed ambiente, Arera, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

RICHIAMATE le deliberazioni di Arera n° 443/2019 e 52/2020;

VISTA la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 di ARERA che introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

CONSIDERATO:

- che il provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che per quanto riguarda i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stata accettata la proposta presentata dall'Anci e dall'Upi in Conferenza Stato-città per il differimento al 31 marzo 2021 anziché il 31 gennaio;
- che per i Comuni che adotteranno le tariffe 2020, l'approvazione del PEF TARI 2021 è prorogata al 31 Dicembre 2021, con relativo conguaglio dei costi a decorrere dal 2022.

PRESO ATTO che questa proroga, si legge nel DDL Bilancio 2021, è attuata in via eccezionale per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Infatti a partire dall'anno seguente il termine per l'approvazione tornerà al 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'art. 154-bis (*Termini di deliberazione della TARI*) del DDL Bilancio 2021:

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

DATO ATTO che il soggetto gestore alla data odierna non ha ancora provveduto a trasmettere i costi necessari per l'elaborazione del PEF 2021 nonostante i solleciti dell'ente;

DATO ATTO che con deliberazione del CC n. 21 del 29.10.2020 si è provveduto ad approvare il PEF TARI dell'anno 2020;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 con il quale si dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine dinnanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RITENUTO, pertanto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, confermare le tariffe TARI 2020, deliberate con proprio atto n. 22 del 29.10.2020, con riserva di procedere all'adozione del nuovo piano finanziario e alla conseguente rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, apportando in caso di necessità, le opportune variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e che si provvederà all'eventuale conguaglio delle differenza tra i costi del piano finanziario 2021 e i costi determinati per l'anno 2020 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2022;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO inoltre, di fissare la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2021 nel seguente modo:

- 15 luglio 2021 acconto 50%
- 15 ottobre 2021 saldo 50%
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 luglio 2021

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 1 del 24.03.2020:

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 2. **DI CONFERMARE** per i motivi in premessa, anche per l'anno 2021 l'assetto delle tariffe già adottate per l'anno 2020, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il PEF nel termine di approvazione del bilancio di previsione.
 3. **DI DARE ATTO** che a legislazione vigente si procederà all'approvazione del PEF 2021 entro il termine di approvazione del bilancio salvo proroghe;
 4. **DI RISERVARSI** la modifica, integrazione, revoca del presente provvedimento in relazione a successivi provvedimenti normativi e/o deliberazioni di ARERA;
 5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione si inserita tra gli allegati al bilancio di previsione 2021/2023;
 6. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013;
 7. **DI STABILIRE** le scadenze di pagamento della TARI 2020 nel seguente modo:
 - a. 15 luglio 2021 acconto 50%
 - b. 15 ottobre 2021 saldo 50%
 - c. possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 luglio 2021;
 8. **DI INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- **DI DICHIARARE**, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Luca FERRARINI

Il Segretario Comunale
F.to Mariateresa CAPORALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05.03.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2021

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bonemerse
Li, 05.03.2021

Il Segretario Comunale
F.to Mariateresa CAPORALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

FAVOREVOLE

Bonemerse, li 26.02.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to SONIA CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147, 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Bonemerse, li 26.02.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sonia Conti
